

1) Se sia o meno compatibile con gli artt. 17 e 19, n. 1, primo comma, secondo trattino, della sesta direttiva ⁽¹⁾, il fatto che sovvenzioni, del genere di quelle indicate in quest'ultima disposizione, vengano prese in considerazione ai fini della detraibilità dell'imposta a monte, anche quando l'imposta a monte riguardi beni o servizi utilizzati unicamente per operazioni che prevedono altrimenti il diritto alla detrazione dell'imposta.

In caso di soluzione affermativa della prima questione, questo Regeringsrätt chiede di voler risolvere anche le seguenti questioni:

2) Se sia o meno compatibile con la disciplina delle sovvenzioni di cui all'art. 19, n. 1, primo comma, secondo trattino, della sesta direttiva il fatto che, per motivi di neutralità della concorrenza ovvero per ragioni diverse, la detta disposizione trovi applicazione solamente in determinati settori specifici stabiliti dallo Stato membro.

3) Se la disciplina in materia di sovvenzioni di cui all'art. 19, n. 1, primo comma, secondo trattino, della sesta direttiva ricomprenda anche gli aiuti economici erogati da una Regione ad una società da essa interamente controllata, affinché tale società possa perseguire attività di carattere culturale che la Regione stessa potrebbe direttamente svolgere. Se rilevi la circostanza che l'aiuto alla detta società provenga dalla società madre della medesima, interamente controllata dalla Regione stessa.

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1994, edizione speciale svedese, capitolo 9, tomo 1, pag. 28).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Simvoulis tis Epikrateias, con ordinanza 6 luglio 2004, nella causa 1) Ypourgos Oikonomikón e 2) Proistamenos D.O.Y. Amfissas contro Charilaos Georgakis

(Causa C-391/04)

(2004/C 273/34)

Con ordinanza 6 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 settembre 2004, nella causa 1) Ypourgos Oikonomikón e 2) Proistamenos D.O.Y. Amfissas contro Charilaos Georgakis, il Simvoulis tis Epikrateias chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale:

Se, nel caso in cui vengano effettuate, tra persone o gruppi di persone aventi qualcuna delle qualità di cui all'art. 2, n. 1, della menzionata direttiva del Consiglio 89/592/CEE, transazioni di borsa previamente concordate che sfociano in una rivalutazione o in un artificioso aumento del prezzo dei valori mobiliari trasferiti, coloro che effettuano le transazioni di cui trattasi siano considerati o no persone che dispongono di informazioni privilegiate ai sensi degli artt. 1 e 2 della direttiva di cui sopra, di modo che tali loro operazioni ricadano nel divieto, disposto con gli artt. 2, 3 e 4 di tale direttiva, di sfruttamento di informazioni privilegiate.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 7 luglio 2004 nel procedimento I-21 Germany GmbH contro Repubblica federale di Germania

(Causa C-392/04)

(2004/C 273/35)

Con ordinanza 7 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 settembre 2004, nel procedimento I - 21 Germany GmbH contro Repubblica federale di Germania, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se l'art. 11, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE ⁽¹⁾, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (in prosieguo: la «direttiva 97/13/CE») debba essere interpretato nel senso che osta alla riscossione di diritti e oneri di licenza, nel cui calcolo è stata operata una riscossione anticipata dei costi per spese generali amministrative di un'autorità nazionale di regolamentazione (Regulierungsbehörde) per un periodo di 30 anni.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

2) Se l'art. 10 CE e l'art. 11 della direttiva 97/13/CE debbano essere intesi nel senso che impongono di rimuovere una decisione con la quale vengono imposti diritti e oneri ai sensi della questione sub 1) e che non è stata oggetto di impugnazione, possibile secondo la normativa nazionale, qualora ai sensi della normativa nazionale ciò sia consentito, ma non imposto.

⁽¹⁾ GU L 117, pag. 15.